

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 11 del 16/04/2020

Oggetto : PROGETTO AMPLIAMENTO DEL PARCO CLIENTI DI ANTHEA S.R.L..

L'anno duemilaventi , il giorno sedici del mese di Aprile , alle ore 10:05 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Presente	18	Magrini Juri	Assente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Manfroni Davide	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Assente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 3

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale .

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione dei Consiglieri presenti, del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti.

OGGETTO: Progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l..

Il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta di delibera consiliare n. 14 del 09/03/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini è attualmente socio unico di “**Rimini Holding s.p.a.**” (nel prosieguo del presente atto, per praticità, “**RH**”), società strumentale “in house”, costituita nel 2010, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n. 1**, avente per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all’assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico ma del proprio socio unico Comune di Rimini, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l’esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società Rimini Holding s.p.a. (<http://www.riminiholding.it/>);
- RH a sua volta detiene, attualmente, il 99,9% del capitale sociale di “Anthea s.r.l.” (nel prosieguo del presente atto, per praticità, “**Anthea**”), società (i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH - <http://www.riminiholding.it/>) strumentale “in house”, costituita nel 2009, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n. 2** “retta” dallo statuto e dalla “*convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto*” posti “a corredo” della relazione di seguito indicata, ed avente per oggetto i servizi di manutenzione dei beni (strade, impianti di pubblica illuminazione, verde pubblico ornamentale, fabbricati, immobili cimiteriali, automezzi, ecc.) dei propri tre Comuni soci di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna;
- in data 05/03/2020, l’amministratore unico di RH, nell’ambito dell’attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune di Rimini in seno alle società partecipate dall’ente) svolta da RH a favore del proprio socio unico Comune, ha presentato al medesimo apposita relazione prot. n. 38/a mano - allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (con i relativi n. 4 documenti a corredo), alla **lettera “A”** - nella quale ha evidenziato che:
 - come già espressamente indicato nel “*Documento unitario 2019*” approvato dal Comune di Rimini con D.C.C. n. 80 del 17/12/2019 e dall’assemblea ordinaria dei soci di Holding del 20/12/2019, pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da Hera s.p.a. (unitamente ai suddetti due Comuni) l’intera partecipazione societaria in questione, per ritornare, attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi strumentali, all’epoca definiti “minori” rispetto a quelli “primari” - “idrico integrato” e “dei rifiuti” - ma ugualmente particolarmente importanti per l’immagine della città e

dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la partecipata (in misura minoritaria) Hera s.p.a. ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta non sarebbe stata - in passato - e non sarebbe - nemmeno oggi - ipotizzabile, a fronte della mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - passata, attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali);

- l'esperienza di questi ultimi 10 anni (2009-2019) ha confermato (soprattutto in termini di qualità, rapidità e flessibilità di intervento manutentivo sui beni comunali) la validità della scelta operata e l'attualità delle relative motivazioni, nonché l'efficacia del modello gestionale ("affidamento in house") scelto, fondato su un apposito "*accordo quadro*" (che "inquadra" e regola i principali aspetti di tutti i servizi affidati), stipulato tra Comune di Rimini (affidante) e società affidataria, integrato poi da distinti "disciplinari" (che regolamentano, invece, nel dettaglio, ciascuno di essi), tanto che il Comune, con la stipula (avvenuta il 23/07/2019) del relativo nuovo "*accordo quadro*" (precedentemente approvato con D.C.C. n. 67 dell'08/11/2018), ha confermato e prorogato (prima della prevista scadenza del 31/12/2024) l'affidamento in house in questione fino al 31/12/2035, puntualizzandolo ed aggiornandolo in alcuni aspetti;
- la modalità gestionale adottata è sempre stata caratterizzata dalla piena economicità (la società ha sempre prodotto utili, che negli ultimi anni ha anche distribuito ai soci per importi rilevanti) ed auto-sostenibilità finanziaria, nonostante le progressive riduzioni di corrispettivo operate nel tempo dai Comuni soci-committenti (in particolare da quello di Rimini), con conseguenti minori "margini di guadagno", spesso a parità di livello di servizi erogati dalla società;
- dalla costituzione ad oggi Anthea ha costantemente accresciuto le proprie competenze ed esperienze nella gestione dei servizi in questione, tanto che, da alcuni anni, i relativi "organi di vertice" (l'amministratore unico e il direttore generale), rappresentano ai soci l'esistenza di una "capacità produttiva residua" della società, ancora non pienamente sfruttata e quindi la possibilità, per la società, di mettere positivamente le proprie competenze al servizio anche di altri numerosi soggetti pubblici (ulteriori rispetto agli attuali unici tre clienti-soci, sopra indicati), svolgendo alcuni dei servizi già svolti anche a favore di altri enti pubblici locali (clienti) della provincia di Rimini, con prevedibile connesso conseguimento di interessanti economie di scala e di un incremento della già positiva redditività della società (c.d. "*progetto ampliamento del parco clienti*") e, parallelamente, il forte interesse di diversi comuni della provincia di Rimini all'affidamento, parziale o integrale, dei suddetti servizi nei rispettivi territori ad Anthea, come recentemente confermato nella nota della società del 20/01/2020, a corredo della relazione di RH;
- al fine di agevolare le valutazioni dei soci in merito a tale progetto, Anthea ha anche trasmesso apposita "comfort letter" del 19/08/2019 (a corredo della relazione di RH), contenente l'esito della valutazione (effettuata da un soggetto appositamente incaricato in tal senso) del proprio valore di mercato, da cui risulta che la società, a fronte di un capitale sociale attuale di € 7.548.618,00 e di un patrimonio netto contabile, al 31/12/2018, di € 8.548.890,00, ha un valore di mercato di € 9.079.000,00, con conseguente determinazione del valore di mercato di ogni euro di nominale pari ad € 1,202736713;

- se per la società, in base alle norme di legge attualmente vigenti (D.Lgs. 175/2016, art. 16 comma 3), è possibile svolgere servizi anche a favore di soggetti non soci (nel caso specifico altri enti locali diversi ed ulteriori rispetto ai tre già soci), sia pure nel limite del 20% del fatturato complessivo, per gli enti pubblici locali non è, viceversa, possibile affidare servizi direttamente (senza gara) ad un soggetto (Anthea) che non sia, per essi, un soggetto “in house”, e quindi che non presenti i tre noti requisiti tipici di tali soggetti, ovvero il capitale interamente pubblico (partecipato, come socio, anche dall’ente pubblico affidante), l’attività svolta prevalentemente (almeno per l’80% del fatturato conseguito) a favore degli enti pubblici affidanti e il “controllo (dei soci-affidanti e clienti) analogo” a quello (da essi) esercitato sui propri uffici;
- l’attuazione del suddetto “*progetto ampliamento del parco clienti*” di Anthea implica, quindi:
 - a) fare entrare i nuovi clienti pubblici nella compagine sociale di Anthea stessa, anche con quote minime, molto esigue, ad esempio identiche a quelle attualmente già detenute dagli attuali due soci di minoranza (ciascuna di valore nominale pari ad € 500,00), mediante acquisizione, da parte dei medesimi nuovi clienti, di nuove emittende quote di capitale (da deliberare da parte dell’assemblea degli attuali soci), o, alternativamente (soluzione preferibile per maggiore rapidità operativa), mediante acquisto, da parte degli stessi, di alcune quote da uno o più degli attuali tre soci (venditori);
 - b) fare compartecipare tali nuovi clienti-soci anche al “meccanismo” attualmente esistente per l’esercizio del “controllo analogo” dei soci sulla società, ovvero alla “*convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto*”, mediante espressa adesione dei medesimi alla stessa, che già nella formulazione attuale consente l’adesione successiva di altri soci (rispetto ai tre iniziali);

CONSIDERATO che:

- nella propria relazione sopra indicata, l’amministratore unico di RH ha ritenuto che:
 - il “*progetto ampliamento del parco clienti*” di Anthea, formulato dai relativi “organi di vertice” (amministratore unico e direttore generale) - che peraltro è già stato informalmente apprezzato ed auspicato anche dagli altri due attuali soci di minoranza - sia integralmente condivisibile, per le relative finalità [sfruttamento integrale della capacità produttiva di Anthea e, soprattutto, relativo miglioramento della redditività, misurata in termini di “r.o.s.” (“return on sales” - “redditività delle vendite”, determinata dal rapporto tra il “risultato operativo” e i “ricavi delle vendite”, moltiplicato per 100) e “r.o.e.” (“return on equity” - “redditività del capitale proprio”, determinato dal rapporto tra il “risultato netto d’esercizio” e il “patrimonio netto medio” - di inizio e fine del medesimo esercizio - moltiplicato per 100] e debba essere pertanto attuato;
 - l’attuazione del progetto in questione debba, però, essere temperata con il mantenimento del forte presidio e l’attenta “cura” attualmente garantiti dalla società sui/ai servizi da essa svolti nel territorio degli attuali tre soci ed in particolare in quello del socio (indiretto) di maggioranza assoluta (di riferimento) Comune di Rimini;
 - conseguentemente, l’ampliamento del “parco clienti” e, per quanto sopra spiegato, della compagine sociale di Anthea, debba essere limitato, quanto meno inizialmente, ad un solo nuovo “cliente-socio” pubblico, che entri nella compagine sociale con quota di capitale sociale di minoranza, identica a quella dei due attuali soci di minoranza già esistenti (di nominali € 500,00 ciascuna) e condivida con essi le rispettive prerogative attuali (senza incidere su quelle del socio di maggioranza assoluta RH) e da individuare tra gli enti pubblici locali con sede legale nella provincia di Rimini (sarebbe inefficace ed

irragionevole, infatti, che diventassero soci e clienti di Anthea dei Comuni collocati al di fuori della Provincia di Rimini e che la società andasse ad erogare i servizi manutentivi sopra indicati nei loro territori, lontani dalla propria sede), che siano interessati ad assumere tale nuova veste, affidando alla società, a breve (entro tre mesi dall'acquisizione delle quote societarie) e per un periodo minimo di almeno cinque anni dalla data di affidamento, servizi (rientranti tra quelli già svolgibili da Anthea in base al relativo oggetto sociale statutario) che siano presumibilmente in grado di migliorarne la redditività medio annua prospettica - in termini di "r.o.s." e "r.o.e." - rispetto a quella prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi;

- a fronte della quota di maggioranza assoluta del capitale sociale detenuta dal socio RH, sia opportuno che l'ingresso di tale nuovo cliente-socio pubblico avvenga non mediante aumento del capitale sociale di Anthea, ma mediante vendita ad esso di una quota, di nominali € 500,00, da parte della stessa RH, con pieno "godimento", da parte dell'acquirente, degli eventuali dividendi - secondo le disposizioni dello statuto sociale vigente e le deliberazioni assembleari - dalla data di efficacia del trasferimento della quota societaria (senza stabilire diverse decorrenze, vista l'esigua entità della quota oggetto di trasferimento);
- in base alle vigenti disposizioni di legge (articolo 4 del D.Lgs. 50/2016 e articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016), l'acquirente della partecipazione societaria in questione debba essere individuato, da parte di RH, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e quindi con procedura ad evidenza pubblica (gara);
- non avendo la vendita l'obiettivo di massimizzare il prezzo di vendita della partecipazione offerta in vendita, ma quello finale di incrementare la redditività media annua prospettica della società (esprimibile in termini di miglioramento dei suddetti due indici di bilancio "r.o.s." e "r.o.e."), attraverso l'ingresso nella compagine sociale di un solo nuovo socio-cliente pubblico locale [un Comune con sede legale nella provincia di Rimini (o la stessa Provincia di Rimini) - in quanto sarebbe inefficace ed irragionevole che diventasse socio e cliente di Anthea un comune collocato al di fuori della Provincia di Rimini e che la società andasse ad erogare i servizi manutentivi sopra indicati nel suo territorio, lontano dalla propria sede - non già attualmente socio di Anthea ed in possesso - per quanto ad esso applicabile - dei "requisiti generali" di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50], che affidi alla società, a breve, servizi che ne migliorino più possibile la redditività media annua prospettica nel prossimo quinquennio 2020-2024 (rispetto alla redditività media annua prospettica quinquennale 2020-2024 prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi, a sua volta ipotizzata coincidente con quella storica dell'ultimo quinquennio 2015-2019), la procedura ad evidenza pubblica debba essere riservata ai soli enti pubblici locali (precisamente comuni e province) aventi sede nel territorio della Provincia di Rimini che siano disposti:
 - ad acquistare da RH, ad un prezzo (che pertanto non dovrà essere oggetto di offerta, ma sarà uguale per tutti gli offerenti) pari al relativo valore di mercato corrente determinato dalla società stessa (€ 601,37), una quota di nominali € 500,00 del capitale sociale e ad aderire, contestualmente all'acquisto, in qualità di "socio di minoranza", alla vigente *"convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto"*; con conseguente "compartecipazione" alle prerogative dei soci di minoranza (ad esempio, designazione congiunta del presidente del coordinamento soci e di due membri effettivi del collegio

sindacale eventualmente nominato), insieme ai due soci di minoranza attualmente già esistenti;

- ad affidare ad Anthea, contestualmente al proprio ingresso nella compagine sociale (o, al massimo, entro tre mesi da tale data) ed almeno per i cinque anni successivi alla data di affidamento, lo svolgimento, nel proprio territorio, di uno o più dei servizi che essa statutariamente può già svolgere, a condizioni (organizzative, economiche, ecc.) tali da far ragionevolmente prevedere (all'amministratore unico di RH, supportato dagli "organi di vertice" di Anthea) un incremento del c.d. "indice di redditività" medio annua prospettica del prossimo quinquennio 2020-2024 (inteso come media aritmetica dei valori medi-annui attesi, nel quinquennio 2020-2024, di "r.o.s." e "r.o.e." di Anthea) rispetto all'indice di redditività medio annua prospettica quinquennale 2020-2024 prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi, a sua volta ipotizzato coincidente con quello storico dell'ultimo quinquennio 2015-2019;
- l'offerta degli enti locali interessati (concorrenti) - da formulare entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del bando - debba quindi concretizzarsi in una sola "offerta tecnica", consistente in una relazione che descriva chiaramente ed analiticamente tutti gli aspetti quali-quantitativi [a titolo esemplificativo, non esaustivo, caratteristiche (anno di realizzazione, stato e modalità di manutenzione attuali, estensione spaziale) dei beni (strade, fabbricati, aree verdi, arredi urbani, cimiteri, ecc.) da mantenere, frequenza temporale (attuale e futura desiderata) degli interventi manutentivi da effettuare, ecc.] ed economico-finanziari (corrispettivo - esclusivamente in denaro - offerto dal concorrente ad Anthea per la relativa gestione, con relative tempistiche di versamento) di ciascuno dei servizi (tra quelli già svolgibili da Anthea in base al relativo oggetto sociale statutario) che il concorrente intenderebbe affidare, relativamente al proprio territorio, ad Anthea, entro tre mesi dall'acquisizione della quota societaria in questione e per un periodo minimo di almeno cinque anni dalla data di affidamento;
- la procedura debba essere aggiudicata, da RH, ad un solo ente, sulla base del criterio dell'offerta "economicamente più conveniente", considerando, quale unico elemento di valutazione delle offerte, come sopra identificate, l'incremento (positivo) prospettico atteso, nel quinquennio futuro 2020-2024, della redditività di Anthea (rispetto a quella medio annua prospettica del medesimo quinquennio 2020-2024 prevedibile nel caso alternativo di mancato affidamento di ulteriori servizi, a sua volta ipotizzata coincidente con quella medio annua storica del precedente quinquennio 2015-2019) derivante dallo svolgimento dei servizi che il concorrente proporrà di affidare ad Anthea (almeno) per il medesimo quinquennio;
- RH debba essere assistita, nella valutazione delle offerte, da Anthea (per essa dai relativi "organi di vertice" - amministratore unico e direttore generale);

PRESO ATTO che, nella suddetta propria relazione, per le motivazioni e le valutazioni ivi indicate e sopra riportate, l'amministratore unico di RH:

- ha segnalato che, in risposta ad apposita richiesta ad essi formulata da RH, gli altri due attuali soci di Anthea (Comune di Bellaria-Igea Marina e Comune di Santarcangelo di Romagna), essendo stati informati preventivamente (rispetto allo svolgimento della procedura di gara) sia di tutte le condizioni di vendita (quota di nominali €.500,00, da vendere al prezzo di €.601,37, che l'acquirente dovrà pagare in denaro, contestualmente al trasferimento della proprietà della quota), sia della tipologia (anche se non dell'identità) del nuovo "ricercato" "socio-cliente" di Anthea (un comune con sede nella provincia di Rimini o la medesima Provincia di Rimini, per quanto sopra già indicato), hanno già formalmente comunicato (con pec, rispettivamente in date

28/02/2020 e 05/03/2020) che non eserciteranno il “diritto di prelazione” (precedenza rispetto ai terzi, a parità di condizioni - prezzo con relativi tempi e modalità di pagamento) ad essi attribuito, nell’acquisto della partecipazione societaria posta in vendita da RH, dall’articolo 10.2 dello statuto di Anthea;

- ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 10.3 del vigente statuto di Anthea, il trasferimento della quota in questione da RH all’aggiudicatario effettivo della gara sopra indicata potrà essere effettuato solo dopo che sarà intervenuta la formale approvazione del relativo gradimento da parte dell’assemblea dei soci di Anthea, il cui esito positivo è, però, praticamente già certo, in quanto in seno a tale assemblea il voto degli attuali due soci di minoranza non sarà determinante per l’assunzione della deliberazione in questione;
- ha evidenziato che l’attuazione del “*progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l.*”, con la vendita, da parte di RH, della partecipazione societaria in questione, comporterà:
 - a) per RH:
 - a.1) nell’immediato:
 - a.1.1) un “riflesso patrimoniale positivo” (per € 84,34, derivante dalla permuta, nell’attivo patrimoniale, tra il prezzo di vendita della quota, pari ad € 601,37 ed il relativo valore di iscrizione a bilancio, pari ad € 517,03);
 - a.1.2) un “riflesso economico positivo” (plusvalenza - ricavo - di € 84,34, pari alla differenza tra il prezzo di vendita della partecipazione societaria in questione - € 601,37 - e il relativo valore di iscrizione in bilancio - € 517,03);
 - a.1.3) un “riflesso finanziario positivo” (incremento delle disponibilità di denaro, per € 601,37);
 - a.2) nel medio-lungo periodo, un (auspicato) miglioramento (attualmente non quantificabile) della redditività della partecipazione societaria residua, derivante dal miglioramento delle redditività netta di Anthea atteso proprio dall’attuazione del “progetto”;
 - b) per il Comune di Rimini, socio unico di RH:
 - b.1) nell’immediato, nessun effetto;
 - b.2) nel medio-lungo periodo, “a cascata”, un atteso “riflesso economico (ricavo) e finanziario (cassa) positivo”, consistente nell’auspicato incremento (attualmente non quantificabile) del dividendo annuo ad esso distribuibile da RH, conseguente all’atteso incremento di utili distribuibili da parte di Anthea ad RH;
- ha rilevato che:
 - in base alle vigenti disposizioni dello statuto di RH (vedasi l’articolo 15.1, lettera “g”), la vendita, anche parziale, da parte di RH, delle partecipazioni societarie da essa detenute richiede la preventiva approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione;
 - in base alle vigenti disposizioni dell’articolo 4.1, lettera “a.3”, del vigente “*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*”, il voto che il medesimo socio unico Comune di Rimini esprimerà in seno alla suddetta assemblea dei soci di RH dovrà essere determinato dal relativo Consiglio Comunale, con apposita propria deliberazione;
- ha pertanto proposto al Comune di Rimini, socio unico di RH, di approvare - prima al proprio interno, poi in seno all’assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell’articolo 15.1, lettera “g”, del vigente statuto di RH) prevista a breve:
 - a) il “*progetto ampliamento del parco clienti di Anthea*” nei termini e con le modalità sopra proposti e la connessa vendita di una quota di minoranza di Anthea sopra illustrata;

- b) l'attribuzione, allo stesso amministratore unico di RH, dell'autorizzazione al compimento di tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per dare concreta attuazione al progetto in questione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la predisposizione e lo svolgimento - nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate - dell'apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'ente locale a cui vendere la quota di partecipazione al capitale sociale di Anthea sopra indicata, l'approvazione, in seno all'assemblea dei soci di Anthea, del gradimento di tale soggetto e la conseguente effettiva cessione della quota);
- ha indicato che, ai sensi del vigente *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022"* del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 31/01/2020 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n. 1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l'interesse pubblico sotteso alla proposta formulata all'assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini consiste nell'incrementare la redditività prospettica complessiva della società "in house" Anthea, mediante ampliamento del relativo "parco clienti";

RITENUTO che:

- le considerazioni e le valutazioni formulate dall'amministratore unico di RH nella suddetta propria relazione siano tutte integralmente condivisibili e che, conseguentemente, lo sia anche il *"progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l."* da lui presentato;
- occorra quindi approvare espressamente il "progetto" in questione, formulato dall'amministratore unico di RH e dare espresso mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per la relativa approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione e per la relativa successiva completa attuazione;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 29 ("società di capitali") dello statuto del Comune di Rimini;
- l'articolo 15.1, lettera "g" del vigente statuto di "Rimini Holding s.p.a.";
- l'articolo 4.1, lettera "a.3", del vigente *"Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*;

VISTO il parere espresso dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere espresso dal responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere della V° Commissione Consiliare Permanente espresso in data 07/04/2020;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la relazione dell'amministratore unico di RH prot. n. 38/a mano del 05/03/2020 avente ad oggetto "*progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l.*", allegata, con i relativi quattro "documenti a corredo" ("*statuto vigente di Anthea*", "*convenzione tra i soci di Anthea per il controllo analogo congiunto*", "*confort letter*" del 19/08/2019 e "*nota di Anthea del 20/01/2020*") al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera "A"** e quindi il "*progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l.*" ivi proposto;
- 2) **DI DARE ESPRESSO MANDATO** al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per l'approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione, del "*progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l.*" (approvato al precedente punto 1 del presente atto) e dell'attribuzione, all'amministratore unico di RH, dell'autorizzazione al compimento di tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per dare concreta attuazione al progetto in questione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la predisposizione e lo svolgimento - nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati - dell'apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'ente locale a cui vendere la quota di partecipazione al capitale sociale di Anthea sopra indicata, l'approvazione, in seno all'assemblea dei soci di Anthea, del gradimento di tale soggetto e la conseguente effettiva cessione della quota);

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione di quanto in oggetto in seno all'assemblea dei soci di RH e per la relativa conseguente attuazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267."

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:

l'Ass. Brasini (Assessorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento, i Cons.: Renzi, Mauro, Zoccarato, Mauro, Pecci, Spina, l'Ass. Brasini per le conclusioni.

Infine intervengono per dichiarazione di voto i Cons.: Mauro, Pecci e Muratori.

Presenti n. 28 Cons.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Grotti, Marcello, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo e sostitutivo presentato dal Cons. Mauro alla proposta deliberativa in oggetto, così formulato:

“al terzo punto di pagina 3 sostituire:

conseguentemente, l'ampliamento del “parco clienti” e, per quanto sopra spiegato, della compagine sociale di Anthea, debba essere limitato, quanto meno inizialmente, ad un solo nuovo “cliente-socio” pubblico, che entri nella compagine sociale con quota di capitale sociale di minoranza, identica a quella dei due attuali soci di minoranza già esistenti

con:

*conseguentemente, l'ampliamento del “parco clienti” e, per quanto sopra spiegato, della compagine sociale di Anthea, debba essere limitato, **per l'anno 2020**, ad un solo nuovo “cliente-socio” pubblico, che entri nella compagine sociale con quota di capitale sociale di minoranza, identica a quella dei due attuali soci di minoranza già esistenti*

aggiungere al termine del terzo punto di pagina 3/4:

si dà mandato all'amministratore unico di RH di verificare entro l'anno 2020, con l'assistenza di Anthea (nelle figure del direttore generale e amministratore unico), l'opportunità di un ulteriore ampliamento della compagine sociale con conseguente implementazione del “parco clienti” per gli ulteriori enti locali della provincia di Rimini interessati”.

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale respinge l'emendamento in oggetto con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Contrari Nr.	18	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Favorevoli Nr.	9	Conss.: Camporesi, Erbetta, Grotti, Marcello, Mauro, Pecci, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	1	Cons. Renzi

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	18	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e

		Zamagni
Contrari Nr.	5	Conss.: Camporesi, Marcello, Renzi, Spina e Zilli
Astenuti Nr.	5	Conss.: Erbetta, Grotti, Mauro, Pecci e Zoccarato

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	18	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	5	Conss.: Camporesi, Marcello, Renzi, Spina e Zilli
Astenuti Nr.	5	Conss.: Erbetta, Grotti, Mauro, Pecci e Zoccarato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Uguccioni

Rimini Holding S.p.A.

Prot. n.38/a mano del 05/03/2020

**Al socio unico Comune di Rimini
e, p.c. al collegio sindacale della società**

OGGETTO: progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l..

PREMESSO che:

- Rimini Holding s.p.a. (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "RH") detiene, attualmente, una quota di nominali €.7.547.618,00 (pari al 99,9867525%) del capitale sociale (di complessivi €.7.548.618,00) di "Anthea s.r.l." - nel prosieguo del presente atto denominata, per praticità, "Anthea" - società (i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH - <http://www.riminiholding.it/>) strumentale "in house", costituita nel 2009, "retta" dallo statuto e dalla "convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto" posti "a corredo" del presente atto, ed avente per oggetto i servizi di manutenzione dei beni (strade, impianti di pubblica illuminazione, verde pubblico ornamentale, fabbricati, immobili cimiteriali, automezzi, ecc.) dei propri tre Comuni soci di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna;

CONSIDERATO che:

- come già espressamente indicato nella "Proposta di documento unitario 2019" formulata dal sottoscritto in data 05/12/2019 ed approvata dal Comune di Rimini con D.C.C. n.80 del 17/12/2019 e dall'assemblea ordinaria dei soci di Holding del 20/12/2019, pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da Hera s.p.a. (unitamente ai suddetti due Comuni) l'intera partecipazione societaria in questione, per ritornare, attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi strumentali, all'epoca definiti "minori" rispetto a quelli "primari" - "idrico integrato" e "dei rifiuti" - ma ugualmente particolarmente importanti per l'immagine della città e dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la partecipata (in misura minoritaria) Hera s.p.a. ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta non sarebbe stata - in passato - e non sarebbe - nemmeno oggi - ipotizzabile, a fronte della mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - passata, attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti

11/12/2019
Proposta
RH

Rimini Holding S.p.A.

norme di legge alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali);

- l'esperienza di questi ultimi 10 anni (2009-2019) ha confermato (soprattutto in termini di qualità, rapidità e flessibilità di intervento manutentivo sui beni comunali) la validità della scelta operata e l'attualità delle relative motivazioni, nonché l'efficacia del modello gestionale ("affidamento in house") scelto, fondato su un apposito "accordo quadro" (che "inquadra" e regola i principali aspetti di tutti i servizi affidati), stipulato tra Comune di Rimini (affidante) e società affidataria, integrato poi da distinti "disciplinari" (che regolamentano, invece, nel dettaglio, ciascuno di essi), tanto che il Comune, con la stipula (avvenuta il 23/07/2019) del relativo nuovo "accordo quadro" (precedentemente approvato con D.C.C. n.67 dell'08/11/2018), ha confermato e prorogato (prima della prevista scadenza del 31/12/2024) l'affidamento in house in questione fino al 31/12/2035, puntualizzandolo ed aggiornandolo in alcuni aspetti;
- la modalità gestionale adottata è sempre stata caratterizzata dalla piena economicità (la società ha sempre prodotto utili, che negli ultimi anni ha anche distribuito ai soci per importi rilevanti) ed autosostenibilità finanziaria, nonostante le progressive riduzioni di corrispettivo operate nel tempo dai Comuni soci-committenti (in particolare da quello di Rimini), con conseguenti minori "margini di guadagno", spesso a parità di livello di servizi erogati dalla società;
- dalla costituzione ad oggi Anthea ha costantemente accresciuto le proprie competenze ed esperienze nella gestione dei servizi in questione, tanto che, da alcuni anni, i relativi "organi di vertice" (l'amministratore unico e il direttore generale); rappresentano ai soci l'esistenza di una "capacità produttiva residua" della società, ancora non pienamente sfruttata e quindi la possibilità, per la società, di mettere positivamente le proprie competenze al servizio anche di altri numerosi soggetti pubblici (ulteriori rispetto agli attuali unici tre clienti-soci, sopra indicati), svolgendo alcuni dei servizi già svolti anche a favore di altri enti pubblici locali (clienti) della provincia di Rimini, con prevedibile connesso conseguimento di interessanti economie di scala e di un incremento della già positiva redditività della società (c.d. "progetto ampliamento del parco clienti") e, parallelamente, il forte interesse di diversi comuni della provincia di Rimini all'affidamento, parziale o integrale, dei suddetti servizi nei rispettivi territori ad Anthea, come recentemente confermato nella nota della società del 20/01/2020, a corredo della presente relazione;
- al fine di agevolare le valutazioni dei soci in merito a tale progetto, Anthea ha anche trasmesso apposita "comfort letter" del 19/08/2019 (a corredo del presente atto), contenente l'esito della valutazione (effettuata da un soggetto appositamente incaricato in tal senso) del proprio valore di mercato, da cui risulta che la società, a fronte di un capitale sociale attuale di € 7.548.618,00 e di un patrimonio netto contabile, al 31/12/2018, di € 8.548.890,00, ha un valore di mercato di € 9.079.000,00, con conseguente determinazione del valore di mercato di ogni euro di nominale pari ad € 1,202736713;
- se per la società, in base alle norme di legge attualmente vigenti (D.Lgs. 175/2016, art.16 comma 3), è possibile svolgere servizi anche a favore di soggetti non soci (nel caso specifico altri enti locali diversi

Rimini Holding S.p.A.

essi le rispettive prerogative attuali (senza incidere su quelle del socio di maggioranza assoluta RH) e da individuare tra gli enti pubblici locali con sede legale nella provincia di Rimini (sarebbe inefficace ed irragionevole, infatti, che diventassero soci e clienti di Anthea dei Comuni collocati al di fuori della Provincia di Rimini e che la società andasse ad erogare i servizi manutentivi sopra indicati nei loro territori, lontani dalla propria sede), che siano interessati ad assumere tale nuova veste, affidando alla società, a breve (entro tre mesi dall'acquisizione delle quote societarie) e per un periodo minimo di almeno 5 anni dalla data di affidamento, servizi (rientranti tra quelli già svolgibili da Anthea in base al relativo oggetto sociale statutario) che siano presumibilmente in grado di migliorarne la redditività medio annua prospettica - in termini di "r.o.s." e "r.o.e." - rispetto a quella prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi;

- a fronte della quota di maggioranza assoluta del capitale sociale detenuta dal socio Rimini Holding s.p.a., sia opportuno che l'ingresso di tale nuovo cliente-socio pubblico avvenga non mediante aumento del capitale sociale di Anthea, ma mediante vendita ad esso di una quota, di nominali €.500,00, da parte della stessa RH, con pieno "godimento", da parte dell'acquirente, degli eventuali dividendi - secondo le disposizioni dello statuto sociale vigente e le deliberazioni assembleari - dalla data di efficacia del trasferimento della quota societaria (senza stabilire diverse decorrenze, vista l'esigua entità della quota oggetto di trasferimento);
- in base alle vigenti disposizioni di legge (articolo 4 del D.Lgs.50/2016 e articolo 10, comma 2, del D.Lgs.175/2016²), l'acquirente della partecipazione societaria in questione debba essere individuato, da parte di Rimini Holding s.p.a., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e quindi con procedura ad evidenza pubblica (gara);
- non avendo la vendita l'obiettivo di massimizzare il prezzo di vendita della partecipazione offerta in vendita, ma quello finale di incrementare la redditività media annua prospettica della società (esprimibile in termini di miglioramento dei suddetti due indici di bilancio "r.o.s." e "r.o.e."), attraverso l'ingresso nella compagine sociale di un solo nuovo socio-cliente pubblico locale [un Comune con sede legale nella provincia di Rimini (o la stessa Provincia di Rimini) - in quanto sarebbe inefficace ed irragionevole che diventasse socio e cliente di Anthea un comune collocato al di fuori della Provincia di Rimini e che la società andasse ad erogare i servizi manutentivi sopra indicati nel suo territorio, lontano dalla propria sede - non già attualmente socio di Anthea ed in possesso - per quanto ad esso applicabile - dei "requisiti generali" di cui all'articolo 80 del D.Lgs.18.04.2016, n.50], che affidi alla società, a breve, servizi che ne migliorino più possibile la redditività media annua prospettica nel prossimo quinquennio 2020-2024 (rispetto alla redditività media annua prospettica quinquennale 2020-2024 prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi, a sua volta

² La procedura ad evidenza pubblica in questione non è disciplinata da alcuna ulteriore (rispetto alle due appena indicate) specifica norma di legge. Infatti, le disposizioni della L.474/1994 si applicano solamente alle cessioni di partecipazioni da parte dello Stato, non anche da parte degli enti locali (o dalle società da essi partecipate, come RH).

Rimini Holding S.p.A.

ipotizzata coincidente con quella storica dell'ultimo quinquennio 2015-2019), la procedura ad evidenza pubblica debba essere riservata ai soli enti pubblici locali (precisamente comuni e province) aventi sede nel territorio della Provincia di Rimini che siano disposti:

- ad acquistare da Rimini Holding s.p.a., ad un prezzo (che pertanto non dovrà essere oggetto di offerta, ma sarà uguale per tutti gli offerenti) pari al relativo valore di mercato corrente determinato dalla società stessa (€.601,37), una quota di nominali €.500,00 del capitale sociale e ad aderire, contestualmente all'acquisto, in qualità di uno dei "soci di minoranza", alla vigente "convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto"; con conseguente "compartecipazione" alle prerogative dei soci di minoranza (ad esempio, designazione congiunta del presidente del coordinamento soci e di due membri effettivi del collegio sindacale eventualmente nominato), insieme ai due soci di minoranza attualmente già esistenti;
 - ad affidare ad Anthea, contestualmente al proprio ingresso nella compagine sociale (o, al massimo, entro tre mesi da tale data) ed almeno per i 5 anni successivi alla data di affidamento, lo svolgimento, nel proprio territorio, di uno o più dei servizi che essa statutariamente può già svolgere, a condizioni (economiche, organizzative, ecc.) tali da far ragionevolmente prevedere (al sottoscritto, supportato dagli "organi di vertice" di Anthea) un incremento del c.d. "indice di redditività" medio annua prospettica del prossimo quinquennio 2020-2024 [inteso come media aritmetica dei valori medi-annui attesi, nel quinquennio 2020-2024, di "r.o.s." ("return on sales" - redditività delle vendite) e "r.o.e." (return on equity - redditività del capitale proprio) di Anthea] rispetto all'indice di redditività medio annua prospettica quinquennale 2020-2024 prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi, a sua volta ipotizzato coincidente con quello storico dell'ultimo quinquennio 2015-2019;
- l'offerta degli enti locali interessati (concorrenti) - da formulare entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del bando - debba quindi concretizzarsi in una sola "offerta tecnica", consistente in una relazione che descriva chiaramente ed analiticamente tutti gli aspetti quali-quantitativi [a titolo esemplificativo, non esaustivo, caratteristiche (anno di realizzazione, stato e modalità di manutenzione attuali, estensione spaziale) dei beni (strade, fabbricati, aree verdi, arredi urbani, cimiteri, ecc.) da mantenere, frequenza temporale (attuale e futura desiderata) degli interventi manutentivi da effettuare, ecc.] ed economico-finanziari (corrispettivo annuo - esclusivamente in denaro - offerto dal concorrente ad Anthea per la relativa gestione, con relative tempistiche di versamento) di ciascuno dei servizi (tra quelli già svolgibili da Anthea in base al relativo oggetto sociale statutario) che il concorrente intenderebbe affidare, relativamente al proprio territorio, ad Anthea, entro tre mesi dall'acquisizione della quota societaria in questione e per un periodo minimo di almeno 5 anni dalla data di affidamento;
- la procedura debba essere aggiudicata, da RH, ad un solo ente, sulla base del criterio dell'offerta "economicamente più conveniente", considerando, quale unico elemento di valutazione delle offerte, come sopra identificate, l'incremento (positivo) prospettico atteso, nel quinquennio futuro 2020-2024, della redditività di Anthea (rispetto a quella medio annua prospettica del medesimo quinquennio 2020-

M. Rossi
Proposta

Rimini Holding S.p.A.

2024 prevedibile nel caso alternativo di mancato affidamento di ulteriori servizi, a sua volta ipotizzato coincidente con quello medio annuo storico del precedente quinquennio 2015-2019) derivante dallo svolgimento dei servizi che il concorrente proporrà di affidare ad Anthea (almeno) per il medesimo quinquennio;

- RH debba essere assistita, nella valutazione delle offerte, da Anthea (per essa dai relativi "organi di vertice" - amministratore unico e direttore generale);

RILEVATO che:

- in risposta ad apposita richiesta ad essi formulata da RH, gli altri due attuali soci di Anthea (Comune di Bellaria-Igea Marina e Comune di Santarcangelo di Romagna), essendo stati informati preventivamente (rispetto allo svolgimento della procedura di gara) sia di tutte le condizioni di vendita (quota di nominali €.500,00, da vendere al prezzo di €.601,37, che l'acquirente dovrà pagare in denaro, contestualmente al trasferimento della proprietà della quota), sia della tipologia (anche se non dell'identità) del nuovo "ricercato" "socio-cliente" di Anthea (un comune con sede nella provincia di Rimini o la medesima Provincia di Rimini, per quanto sopra già indicato), hanno già formalmente comunicato (Bellaria-Igea Marina con pec prot. n.8118/2020 del 28/02/2020 e Santarcangelo di Romagna con pec prot. n.6381/2020 del 05/03/2020) che non eserciteranno il "diritto di prelazione" (precedenza rispetto ai terzi, a parità di condizioni - prezzo con relativi tempi e modalità di pagamento) ad essi attribuito, nell'acquisto della partecipazione societaria posta in vendita da RH, dall'articolo 10.2 del vigente statuto di Anthea;
- ai sensi dell'articolo 10.3 del vigente statuto di Anthea, il trasferimento della quota in questione da RH all'aggiudicatario effettivo della gara sopra indicata potrà essere effettuato solo dopo che sarà intervenuta la formale approvazione del relativo gradimento da parte dell'assemblea dei soci di Anthea, il cui esito positivo è, però, praticamente già certo, in quanto in seno a tale assemblea il voto degli attuali due soci di minoranza non sarà determinante per l'assunzione della deliberazione in questione;
- l'attuazione del "*progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l.*", con la vendita, da parte di RH, della partecipazione societaria in questione, comporterà:
 - a) per RH:
 - a.1) nell'immediato:
 - a.1.1) un "riflesso patrimoniale positivo" (per €.84,34, derivante dalla permuta, nell'attivo patrimoniale, tra il prezzo di vendita della quota, pari ad €.601,37 ed il relativo valore di iscrizione a bilancio, pari ad €.517,03³);

³ La partecipazione complessivamente attualmente detenuta da RH in Anthea, di nominali €.7.547.618,00, è iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio di RH ad €.7.804.670,00, conseguentemente, la quota di nominali €.500,00 oggetto di vendita vale attualmente, nel medesimo bilancio di RH, €.517,03 (= €.7.804.670,00 : €.7.547.618,00 x €.500,00).

Rimini Holding S.p.A.

a.1.2) un "riflesso economico positivo" (plusvalenza - ricavo - di €.84,34, pari alla differenza tra il prezzo di vendita della partecipazione societaria in questione - €.601,37 - e il relativo valore di iscrizione in bilancio - €.517,03);

a.1.3) un "riflesso finanziario positivo" (incremento delle disponibilità di denaro, per €.601,37);

a.2) nel medio-lungo periodo, un (auspicato) miglioramento (attualmente non quantificabile) della redditività della partecipazione societaria residua, derivante dal miglioramento delle redditività netta di Anthea atteso proprio dall'attuazione del "progetto";

b) per il Comune di Rimini, socio unico di RH:

b.1) nell'immediato, nessun effetto;

b.2) nel medio-lungo periodo, "a cascata", un atteso "riflesso economico (ricavo) e finanziario (cassa) positivo", consistente nell'auspicato incremento (attualmente non quantificabile) del dividendo annuo ad esso distribuibile da RH, conseguente all'atteso incremento di utili distribuibili da parte di Anthea ad RH;

- in base alle vigenti disposizioni dello statuto di RH (vedasi l'articolo 15.1, lettera "g"), la vendita, anche parziale, da parte di RH, delle partecipazioni societarie da essa detenute richiede la preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione;
- in base alle vigenti disposizioni dell'articolo 4.1, lettera "a.3", del vigente *"Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*, il voto che il medesimo socio unico Comune di Rimini esprimerà in seno alla suddetta assemblea ordinaria dei soci di RH dovrà essere determinato dal relativo Consiglio Comunale, con apposita propria deliberazione;

RITENUTO che, ai sensi del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022" del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 31/01/2020 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l'interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata all'assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini consista nell'incrementare la redditività prospettica complessiva della società "in house" Anthea, mediante ampliamento del relativo "parco clienti",

il sottoscritto

PROPONE

pertanto **al Comune di Rimini, socio unico di RH**, per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte, **di approvare** - prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "g", del vigente statuto di RH) prevista a breve:


a) il "progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l." nei termini e con le modalità sopra proposti e la connessa vendita di una quota di minoranza di "Anthea s.r.l." sopra illustrata;

Rimini Holding S.p.A.

- b) l'attribuzione, al sottoscritto amministratore unico di RH, dell'autorizzazione al compimento di tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per dare concreta attuazione al progetto in questione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la predisposizione e lo svolgimento - nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati - dell'apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'ente locale a cui vendere la quota di partecipazione al capitale sociale di Anthea sopra indicata, l'approvazione, in seno all'assemblea dei soci di Anthea, del gradimento di tale soggetto e la conseguente effettiva cessione della quota).

L'amministratore unico

dott. Paolo Faini



Documenti a corredo:

- a) *statuto* vigente di Anthea;
- b) *convenzione tra i soci* (di Anthea) per il controllo analogo congiunto;
- c) "comfort letter" del 19/08/2019;
- d) nota di Anthea del 20/01/2020.

Allegato "A" all'atto del 17 settembre 2019 - Rep.15688/11246

STATUTO

"ANTHEA S.r.l."

Art.1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "ANTHEA S.r.l."

Art.2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Rimini (RN).

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell'organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art.3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici che direttamente e/o indirettamente (per il tramite di Società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), ne sono soci o affidanti, nell'interesse degli stessi. Pertanto nei casi in cui la partecipazione di un ente pubblico alla Società fosse mediata da una società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite, nel presente articolo il termine "soci" dovrà intendersi riferito all'ente pubblico socio indiretto e non alla società intermedia da esso interamente partecipata.

3.2 I predetti servizi sono definiti da parte degli enti pubblici soci o affidanti, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

In quanto "società in house", la società è obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti.

3.3 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società svolge e potrà svolgere i servizi e/o le attività riconducibili alle seguenti aree:

3.3.1 servizi di facility management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) conservazione del patrimonio degli enti soci o affidanti, che comprende l'insieme degli interventi di riparazione e ripristino - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;
- b) valorizzazione del patrimonio degli enti soci o affidanti, che comprende l'insieme degli interventi - aventi natura di manutenzione straordinaria e da realizzarsi anche su beni demaniali - di sostituzione, adeguamento, rinnovamento ed ampliamento, volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;
- c) gestione del patrimonio degli enti soci o affidanti, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi, anche ai fini dello sfruttamento economico.

3.3.2 Servizi e/o attività afferenti il territorio degli enti soci o affidanti, ricadenti in:

- a) interventi manutentivi, sia di natura ordinaria che straordinaria, su:
 - a.1) rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;
 - a.2) impianti di illuminazione pubblica, con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti committenti;
 - a.3) aree a verde pubblico;
- b) interventi di lotta antiparassitaria, derattizzazione, demuscazione, attività fitoiatriche ed igiene degli ambienti, volti al contenimento degli agenti infestanti presenti prevalentemente in ambiente urbano.

3.3.3 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero con la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e del territorio degli enti soci o affidanti, ovvero che con essa presentino affinità organizzative, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le attività strumentalmente rese all'interno dei cimiteri quali:
 - a.1) la manutenzione ordinaria e straordinaria di lampade votive cimiteriali con acquisto e fornitura ai committenti dell'energia elettrica;
 - a.2) le operazioni per la sepoltura, sia di inumazione che di tumulazione, con le relative esumazioni ed estumulazioni e le funzioni di polizia mortuaria e necroscopiche riferite al trasporto funebre;
 - a.3) la manutenzione del verde ornamentale all'interno del cimitero;
 - a.4) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali;

b) le attività strumentali ed accessorie all'incasso di:

b.1) entrate patrimoniali ed assimilate;

b.2) sanzioni relative alle infrazioni amministrative che sono di competenza dei soci o affidanti, ivi compresa l'attività di esazione volontaria;

3.3.4 Servizi energetici e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo ed il recupero delle energie;

b) attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;

c) l'espletamento di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi nel campo dei servizi energetici (Energy Service Company), per conto dei soci o affidanti;

3.3.5 Servizi di facility management afferenti il patrimonio mobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gestione (svolgimento delle procedure per l'acquisizione della disponibilità, inventariazione, conservazione e manutenzione) del parco veicoli di servizio degli enti soci o affidanti.

3.3.6 Attività di realizzazione, manutenzione, ampliamento e gestione di aree di sosta, parcheggi e strutture di ogni tipo direttamente e/o indirettamente connesse alla sosta e/o al traffico.

3.4 La Società può partecipare ad altre società nel caso in cui sia previsto da disposizione di legge. La decisione dell'assunzione di partecipazioni in altre società deve essere autorizzata dai soci, così come prevede l'art. 11 che segue, e la motivazione dell'autorizzazione deve indicare anche le relative ragioni del collegamento con l'attività della Società.

3.5 La Società svolge, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.5 della Legge Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004 n.19, per mezzo di una Società appositamente costituita, le attività funebri, consistenti nel disbrigo, su mandato dei familiari delle persone decedute, delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione del funerale, nonché il trasporto di persone decedute.

3.6 Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi,

in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 7.548.618,00 (euro settemilionicinquecentoquarantottomilaseicentodiciotto virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

5.4 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria; la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

5.5 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni

trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzianti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art.5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art.7 - Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;
- c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie;

7.2 Qualora la società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta

giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 10 comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione.

Art. 8 - Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.

Art. 9 - Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, né costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art.10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, fermo restando il rispetto del limite previsto all'art. 5 che precede.

10.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica

all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.3 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.4 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a società dallo stesso partecipate - direttamente o indirettamente - il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.5 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Art.11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- d) determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) modifiche dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- g) approvazione del bilancio preventivo;
- h) acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti;
- i) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- j) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- k) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- l) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- m) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel bilancio preventivo;
- n) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi;
- o) determinazione del voto che il legale rappresentante della società (o suo delegato) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società da essa partecipate - solamente nel caso in cui tale voto sia determinante (ovvero teoricamente imprescindibile, in virtù di una qualunque circostanza - a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, quorum costitutivi e/o deliberativi della società partecipata) per l'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea della società partecipata - sulle seguenti materie (inerenti le società partecipate):
 - o.1) nomina e/o designazione degli organi di amministrazione, di controllo e/o dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti e determinazione dei rispettivi compensi;
 - o.2) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto;
 - o.3) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - o.4) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni;
 - o.5) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
 - o.6) accensione di mutui ipotecari;
 - o.7) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di

importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;

- o.8) investimenti di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00;
- o.9) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;
- o.10) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;
- o.11) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00;
- o.12) esclusione di un socio.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.

11.4 Ai sensi dell'art.2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società:

- a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla società sul territorio di competenza del socio;
- b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla società sul territorio di competenza del socio;
- c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla società sul territorio di competenza del socio.

Art.12 - Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art.13 - Assemblea dei soci convocazione

13.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

13.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

13.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

13.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.14 - Assemblea dei soci intervento in assemblea

14.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

14.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altra soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della società.

14.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.15 - Presidenza e verbalizzazione

15.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

15.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

15.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

15.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art.16 - Decisioni dei soci - quorum

16.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

Art.17 - Amministrazione della società

17.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti, la società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

17.2 I soci determinano la forma dell'organo amministrativo, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

17.3 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

17.4 L'amministrazione della società può essere affidata a soggetti che non siano soci e non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

17.5 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

17.6 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art.2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

17.7 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

17.8 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Art.18 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

18.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

18.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

18.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

18.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

18.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

18.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

18.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

18.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - compreso il presidente,

determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art.2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

- a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Art.19 - Rappresentanza legale

19.1 La rappresentanza legale della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

19.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.20 - Compensi degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

20.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso all'amministratore unico, o, se nominato, all'amministratore delegato;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Art.21 - Controlli

21.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

21.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che detto organo sia composto per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

21.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

Art.22 - Bilancio preventivo

22.1 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;

22.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

22.3 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto, anche attraverso la predisposizione e la consegna ai soci di un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici

Art.23 - Relazioni semestrali

23.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

23.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art.24 - Esercizi sociali, bilancio e utili

24.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

24.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

24.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

Art.25 - Trasmissione degli atti ai soci

25.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

25.2 Gli organi amministrativi e tecnici dei soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi - direttamente e/o indirettamente - dalla società.

25.3 Su richiesta dei soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi - direttamente e/o indirettamente - dalla società.

Art.26 - Controllo da parte dei soci.

26.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci - diretti e/o indiretti - la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;
- b) a mezzo di un apposito organismo di controllo - coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;

c) mediante la definizione da parte dei soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art.27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art.28 - Norme di rinvio

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.

F.to: ANDREA SUCCI

CIRO GRAZIANO SERIPA NOTAIO (segue Sigillo).

Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 fra gli enti locali soci di Anthea s.r.l. per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo "in house" dedicato per allo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e alla realizzazione di un controllo in comune sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi

L'anno 2017, il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno, in Rimini presso la sede legale di Anthea s.r.l., in via della Lontra n.30, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

fra

- 1) **Comune di Rimini**, con sede presso la residenza municipale, in Rimini (RN), Piazza Cavour n.27, rappresentato dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, dott. Mattia Maracci, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 24/07/2014;
- 2) **Comune di Bellaria Igea Marina**, con sede presso la residenza municipale, in Bellaria Igea Marina (RN), Piazza del popolo n.1, rappresentato dal Dirigente Affari Generali e Servizi, dott. Ivan Cecchini, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 26/06/2017;
- 3) **Comune di Santarcangelo di Romagna**, con sede presso la residenza municipale in Santarcangelo di Romagna (RN), Piazza Ganganelli, n.1, rappresentato dott. Stefano Pellizzola, in virtù della delega del Sindaco del 27/06/2017 prot. SI/26, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30/07/2014 e della successiva deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 17/05/2017;

in appresso "i soci" o anche "le parti"

premesse

- a) che le parti sono socie della società "Anthea s.r.l. (in seguito denominata Società), società vincolata per statuto alla partecipazione pubblica totalitaria, avente per oggetto esclusivo l'esercizio - in regime di affidamento diretto in house providing - di servizi afferenti la gestione del territorio e del patrimonio comunale degli enti pubblici soci così come indicati dall'art.3 dello statuto sociale;
- b) che ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni", ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- c) che l'art.26 dello statuto della società prevede l'impegno degli enti locali soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla società, le funzioni di indirizzo e controllo in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Scopo della convenzione

- 1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo in house dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi sulla stessa, in modo

coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

- 1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

- 2.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31.12.2060 (pari alla scadenza della Società), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.
- 2.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente convenzione.
- 2.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della presente convenzione.
- 2.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.
- 2.5 I soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.
- 2.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.

Articolo 3 - Statuto della Società

- 3.1 Lo statuto della Società tiene conto delle esigenze dei soci di:
- garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100%, per tutta la durata della Società;
 - garantire che la Società sia obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
 - limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di alcune materie alla preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 4 - Coordinamento dei soci

- 4.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo e controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, i soci medesimi istituiscono il "Coordinamento dei Soci" (in seguito **Coordinamento**), composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti locali soci della società, sottoscrittori della presente convenzione.
- 4.2 Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci, e di indirizzo e controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.
- Alle proprie riunioni il Coordinamento può invitare l'organo amministrativo della Società.

Al fine di verificare che l'attività della società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei soci, al coordinamento possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, dirigenti, ecc.) dei soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo socio.

4.3 Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima. Le seguenti materie, rimesse statutariamente alla decisione dei soci, potranno essere approvate od autorizzate dai soci sottoscrittori della Convenzione, in seno all'assemblea della società, cui gli stessi parteciperanno, solo previa autorizzazione espressa del Coordinamento:

- a) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) approvazione del budget;
- c) acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget;
- d) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;
- e) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;
- f) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- g) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- h) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;
- i) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti e/o alla modificazione degli stessi;
- j) scelta fra amministratore unico e consiglio di amministrazione e, in caso di scelta del consiglio di amministrazione, determinazione del numero dei suoi membri;
- k) individuazione del nominativo dell'amministratore unico;
- l) individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione;
- m) sostituzione di un amministratore cessato o revoca di un amministratore;
- n) decisione di nominare l'organo di controllo e/o di revisione;
- o) scelta tra organo di controllo e/o di revisione monocratico o collegiale;
- p) individuazione dei nominativi dei membri dell'organo di controllo e/o di revisione;

4.4 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e a lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci. Per l'esercizio del controllo il coordinamento ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della società.

Articolo 5 - Funzionamento del coordinamento dei soci

- 5.1 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal socio che detiene quota di maggioranza relativa del capitale della Società.
- 5.2 Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un presidente.
- 5.3 Il Coordinamento è convocato dal presidente presso la sede della Società o in altro luogo adeguato, almeno dieci giorni prima di ogni assemblea dei soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o lo richieda anche un solo socio.
- 5.4 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% del capitale della Società.
- 5.5 Le deliberazioni del coordinamento sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei sottoscrittori della presente convenzione.
- Laddove tale unanimità non si riscontri, il Coordinamento delibera favorevolmente come segue:
- 5.5.1 la nomina del presidente del Coordinamento, individuato fra i legali rappresentanti dei soci che detengono una quota di capitale sociale inferiore al 20%, con il voto favorevole di almeno due soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale della Società;
- 5.5.2 la modifica dell'oggetto sociale, la fusione, la scissione e le materie indicate al precedente articolo 4.3, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, n ed o, con il voto favorevole tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale;
- 5.5.3 l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti e/o alla modificazione degli stessi prevista dall'articolo 4.3, lettera i, con il voto favorevole di almeno due soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale della Società, tra i quali vi sia il socio interessato;
- 5.5.4 l'individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione, prevista dall'articolo 4.3, lettera l, su designazione:
- a) di due membri da parte del socio che detiene la quota di maggioranza relativa del capitale e di un membro da parte dei restanti soci, d'intesa fra loro, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri;
- b) di tre membri da parte del socio che detiene la quota di maggioranza relativa del capitale e di due membri da parte dei restanti soci, d'intesa fra loro, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri;
- 5.5.5 la sostituzione di un amministratore cessato ovvero l'eventuale azione di revoca, previste dall'articolo 4.3, lettera m, in conformità alla proposta formulata dai soci che hanno designato l'amministratore cessato o revocato;
- 5.5.6 l'individuazione dei nominativi dei membri dell'organo di controllo e/o di revisione, prevista dall'art.4.3, lettera p, su designazione:
- a) in caso di organo collegiale
- a.1) di numero tre membri da parte del socio che detiene la quota di maggioranza relativa del capitale, di cui uno di essi rivestirà la carica di presidente e gli altri due la carica di membri supplenti;

a.2) di numero due membri effettivi da parte dei soci che non detengono la quota di maggioranza relativa del capitale, d'intesa fra loro.

b) in caso di organo monocratico, da parte dei soci che non detengono la quota di maggioranza relativa del capitale, d'intesa fra loro.

5.6 Delle decisioni assunte dal Coordinamento è redatto apposito verbale.

5.7 L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dell'organo medesimo.

Articolo 6 - Controllo dei soci sulla Società

6.1 Lo statuto sociale prevede espressamente uno specifico articolo che dà conto anche agli amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei soci sulla società.

6.2 I soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione di loro designazione, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:

- a) che essi sono a conoscenza della presente Convenzione e dello statuto della società e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;
- b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che gli stessi soci impartiranno ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società;
- c) l'impegno a rinunciare all'incarico qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica il legale rappresentante del socio che li ha nominati, ovvero qualora questo chieda loro di rimettere l'incarico, con rinuncia espressa a qualsivoglia pretesa a titolo di risarcimento.

Articolo 7 - Recepimento della convenzione

7.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il consiglio di amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società di cui all'articolo 1 della convenzione stessa.

Articoli 8 - Sottoscrizione della convenzione

8.1 La convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazione di autorizzazione e del testo delle presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori nonché al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.

Articolo 9 - Clausola compromissoria

9.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.



Articolo 10 - Trasferimenti di quote e adesione di nuovi soci alla convenzione

- 10.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di opzione sulle quote di partecipazione emittente, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3 della presente convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la convenzione medesima contestualmente all'atto di trasferimento delle quote.
- 10.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
- 10.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.


Articolo 11 - Spese e oneri

- 11.1 Le eventuali spese della presente convenzione saranno a carico della Società.
- 11.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, tariffa I, del D.P.R. n.131/1986.

Comune di Rimini, Maracci Mattia

Comune di Bellaria Igea-Marina, Cecchini Ivan

Comune di Santarcangelo di Romagna, Pellizzola Stefano



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The first signature is 'Maracci Mattia', the second is 'Cecchini Ivan', and the third is 'Pellizzola Stefano'. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.



**Media Gestum
Consulting Srl**

ANTHEA S.r.l.
Protocollo ARRIVO

NR. : 5486/19

Del : 19/08/2019 Ora: 11:27



Spett.le
Anthea S.r.l.
Via della Lontra, 30
Rimini

Alla c.a. Amministratore Unico
Direttore Generale

Oggetto: Valutazione di Anthea S.r.l. - Comfort letter.

Per effetto del mandato conferito, abbiamo proceduto alla determinazione del valore del capitale economico della vostra società Anthea S.r.l. e della controllata Amir Onoranze Funebri S.r.l.

La nostra valutazione ha preso in considerazione gli aspetti redditualistici della Società, andando a determinare il valore del capitale economico della medesima secondo una metodologia reddituale.

In particolare si è determinato il valore del capitale economico individuando il reddito medio normale atteso, determinato sulla base dei risultati consolidati 2015 – 2018 e sulla base del budget dell'esercizio 2019, apportandovi opportune rettifiche di normalizzazione.

Per effetto delle nostre elaborazioni di valutazione, siamo venuti alla determinazione che il valore attribuibile al capitale economico della società Anthea S.r.l. ammonta ad € 9.079.000,00 (leggonsi euro novemilionesettantanovemila/00), pari ad €1,202736713, per ogni € di valore nominale del capitale sociale.


In attesa di presentare la relazione estimativa, la scrivente rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e necessità e ringraziando per la fiducia accordata, porge i suoi migliori saluti.

MEDIA GESTUM CONSULTING S.r.l.

Amministratore unico

(Grazia Meluzzi)

Anthea)))



Al socio Rimini Holding s.p.a.
C.so d'Augusto, 154
47921 – Rimini
c.a. AU Dott. Paolo Faini
pec: riminiholding@legalmail.it

ANTHEA S.r.l.
Protocollo PARTENZA

NR. : 430/20

Del : 20/01/2020 Ora: 14:50



000103618

e, p.c. Al Comune di Rimini
P.zza Cavour, 27
47921 – Rimini

c.a. Ass. Dott. Gianluca Brasini
Dott. Mattia Maracci

pec: direzione.generale@pec.comune.rimini.it

Oggetto: progetto "ampliamento del parco clienti di Anthea".

Come più volte emerso nel corso delle più recenti assemblee dei soci (in particolare in quelle del 7 maggio 2019 e del 17 dicembre 2018), negli ultimi anni Anthea s.r.l. ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse - da parte di alcuni Comuni della Provincia di Rimini, non soci - all'affidamento, alla società, di alcuni dei servizi che essa già svolge a favore dei suoi tre attuali soci. Riteniamo molto importante cogliere le opportunità derivanti dall'acquisizione di questi ulteriori servizi ed ampliare il "parco clienti della società", nella convinzione - da noi già più volte manifestata - che la nostra azienda possieda un potenziale ancora inespresso, che potrebbe essere sfruttato, generando virtuose economie di scala, rendendo disponibile sul territorio provinciale un patrimonio di competenze e conoscenze specifico altrimenti non facilmente reperibile sul mercato e, soprattutto - attraverso l'acquisizione di servizi che, presumibilmente, potrebbero essere svolti in condizioni (organizzative ed economiche) "vantaggiose" - migliorando ulteriormente l'attuale performance aziendale (da sempre positiva), misurata in termini di R.O.S. (return on sales - redditività delle vendite) e R.O.E. (return on equity - redditività del capitale proprio).

Alla luce del preciso dettato normativo vigente, se per Anthea è possibile ricevere servizi anche da parte di soggetti ("clienti") al di fuori della compagine societaria nel limite pari al 20% del fatturato, per gli enti locali di cui sopra non è viceversa possibile procedere con gli affidamenti auspicati, se non nell'ambito della disciplina "in house providing", cosa che, quindi, implica il loro ingresso nella società (come "soci") mediante, alternativamente, la sottoscrizione di un incremento di capitale sociale o l'acquisizione di quote da uno o più dei tre soci esistenti.



Anthea)))

Poiché consideriamo la seconda modalità più agevole e rapida, abbiamo già provveduto ad affidare alla società Media Gestum Consulting s.r.l. una perizia di stima, finalizzata alla valutazione del capitale economico societario di Anthea secondo metodologia reddituale (di seguito allegata in copia), da cui emerge che il valore attribuibile al capitale economico della società è di €.9.079.000,00, pari ad €.1,202736713 per ogni € di valore nominale del capitale sociale attuale.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone al socio di maggioranza assoluta, Rimini Holding s.p.a., di avviare la procedura necessaria all'attuazione del "progetto ampliamento del parco clienti di Anthea" sopra indicato, con le modalità che riterrà più opportune, offrendo la nostra più ampia collaborazione, nelle forme che riterrete più opportune, per il perfezionamento dell'iter (a titolo esemplificativo, non esaustivo, anche supportando l'eventuale auspicato socio venditore Rimini Holding s.p.a. nell'individuazione dei comuni aspiranti soci "migliori" - sulla base dell'analisi delle condizioni organizzative ed economiche delle rispettive proposte di affidamento di servizi ad Anthea).

In attesa di Vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Tommaso Morelli

L'Amministratore Unico
Andrea Succi

